



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Elisabetta Ferrari,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED], ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al [REDACTED] del ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

[REDACTED]

[REDACTED], in proprio e unitamente a [REDACTED], nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], tutti rappresentati e difesi **dall'Avv. Salvatore Aprigliano**, del Foro di Milano, in virtù di procura speciale autenticata, tradotta e apostillata, allegata agli atti ed elettivamente domiciliati presso studio in Milano, Via Fabio Filzi n. 41,

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato,

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di

essere discendenti di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] emigrato negli Stati Uniti, dove era deceduto e si era naturalizzato cittadino statunitense il

[REDACTED]
[REDACTED]

I ricorrenti hanno dedotto che l'avo era cittadino italiano e a sua volta anche la figlia [REDACTED], nata il [REDACTED], era cittadina italiana, in quanto figlia di genitori cittadini, alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere *iure sanguinis* la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti; che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in

vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.

Risulta che [REDACTED] si era naturalizzato cittadino statunitense in data [REDACTED], quando la figlia era già maggiorenne e, pertanto, non vi era stata interruzione nella discendenza, e la cittadinanza italiana era stata trasmessa "*iure sanguinis*" alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che [REDACTED] abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.

Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i

discendenti della sig.ra Francesca Pacella e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.

La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).

Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina

nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello *status civitatis*, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani. disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, 23 maggio 2022

IL GIUDICE

Elisabetta Ferrari